

DIRITTO ANNUALE 2016

MODALITA' DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

Si informa che il pagamento del diritto annuale va eseguito, in unica soluzione, **esclusivamente con il modello F24 in modalità telematica** utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.

In caso di nuova iscrizione, in assenza del modello F24, l'importo, qualora l'impresa lo richieda, può essere addebitato sul prepagato.

Le imprese individuali e loro unità locali che si iscrivono in corso d'anno possono pagare direttamente allo sportello entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

E' possibile compensare immediatamente quanto dovuto, per il diritto annuale, con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).

Versare, ove possibile, il diritto annuale insieme ad altri tributi in un unico F24.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Nell'intestazione del Mod. F24, oltre ai **dati anagrafici** e il **domicilio fiscale**, deve essere riportato il **codice fiscale**, non la partita IVA, qualora diversa, perché la registrazione del pagamento avviene sulla base del codice fiscale che, se errato, non permette l'attribuzione del pagamento all'impresa. Per gli altri dati, è necessario compilare la sezione **"IMU e altri tributi locali"** con le seguenti modalità:

- **codice ente/codice comune:** MC (ovvero altra sigla automobilistica della Camera a cui deve essere fatto il versamento in caso di unità locali in altra provincia);
- **codice tributo:** 3850;
- **rateazione:** non compilare;
- **anno di riferimento:** anno cui si riferisce il versamento;
- **importi a debito versati:** indicare l'importo corrispondente;
- **importi a credito compensati:** non compilare.

Prestare la massima attenzione alla sigla **codice ente** (MC), onde evitare errori di imputazione del diritto ad altre Camere di Commercio

ATTENZIONE

Il decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114; la riduzione prevista per l'anno 2016 è pari al 40 per cento.

IMPORTI SEZIONE SPECIALE 2016

Importi comprensivi dell'aumento del 20% di cui alla delibera n. 20 del Consiglio Camerale n. 4 del 23 ottobre 2007

Tipo di Impresa	Importi arrotondati all'unità di €
Imprese individuali Se è dovuto ANCHE l'importo per unità locali, è necessario, per un problema di arrotondamento, procedere al seguente conteggio: € 63,36 (importo sede senza arrotondamento)+ (n° unità locali x 12,672 importo u.l. senza arrotondamento) = totale dovuto (da arrotondare all'unità di euro)	€ 63,00
Società semplici agricole	€ 72,00
Società semplici non agricole	€ 144,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€ 144,00
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 79,00
I Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, enti, enti religiosi ecc.) versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€ 22,00

UNITA' LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al **20%** di quello dovuto per la sede principale. Per le u.l. dei soggetti REA la normativa attuale non prevede un versamento specifico.

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio dove l'impresa risulta iscritta al 1° gennaio 2016.

SANZIONI

Per il tardivo o mancato pagamento sarà applicata una sanzione amministrativa ai sensi del decreto 27 gennaio 2005 n. 54.

IMPORTI SEZIONE ORDINARIA 2016

Per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali ecc.)

l'importo del diritto annuale è determinato applicando al **fatturato dell'esercizio 2015** ricavato dai quadri del Mod. IRAP 2016, la misura fissa e le aliquote per scaglioni riportate nella sottostante tabella.

Per l'individuazione dei rigli IRAP consultare la Circolare Ministeriale presente sul sito www.mc.camcom.it alla sezione Registro Imprese – Diritto Annuale.

L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

IMPRESE INDIVIDUALI

Le imprese individuali **iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese** versano per la sede un diritto fisso pari a **€ 144,00**. Se è dovuto **ANCHE l'importo per unità locali, è necessario, per un problema di arrotondamento, procedere al seguente conteggio: € 144,00 (importo sede) + (n° unità locali x 28,80 importo u.l. senza arrotondamento) = totale dovuto (da arrotondare all'unità di euro)**. Tali importi sono **COMPENSIVI delle variazioni di cui al punto 1)**.

ALTRE IMPRESE ISCRITTE ALLA SEZIONE ORDINARIA

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese (cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali, ecc.) tranne le imprese individuali, l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2015 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa:

Da Euro	A Euro	Aliquote %	A) - L'IMPORTO BASE (CON 5 DECIMALI) RISULTANTE DAL CALCOLO VA RIDOTTO DEL 40% B) - ALL'IMPORTO DERIVANTE DAL CONTEGGIO A) (CON 5 DECIMALI) VA APPLICATA LA MAGGIORAZIONE DEL 20% VEDI PUNTO 1)
0	100.000	€ 200 (misura fissa)	
oltre 100.000	250.000	0,015%	
oltre 250.000	500.000	0,013%	
oltre 500.000	1.000.000	0,010%	
oltre 1.000.000	10.000.000	0,009%	
oltre 10.000.000	35.000.000	0,005%	
oltre 35.000.000	50.000.000	0,003%	
oltre 50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)	

UNITA' LOCALI

- Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro per ogni unità locale; **tale importo è soggetto alle variazioni di cui al punto 1).**
- Le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2016, appartenenti ad imprese già iscritte al Registro delle Imprese, versano un diritto pari al 20% della misura base fissa; **tale importo è soggetto alle variazioni di cui al punto 1)**

1) ATTENZIONE

A)- Il decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114; la riduzione prevista per l'anno 2016 è pari al 40 per cento.

B)- Con delibera del Consiglio Camerale n. 20 del 23 ottobre 2007, la Camera di Commercio di Macerata ha applicato, ai sensi dell'art. 18 c. 6 della legge 580/93, la maggiorazione del 20%, rispetto alle tariffe nazionali, del diritto annuale per l'anno 2016.

ARROTONDAMENTO

Va eseguito un unico arrotondamento finale all'unità di euro, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi (calcolo del dovuto per la sede in base alle aliquote, eventuali unità locali, riduzione del 40%, aumento del 20%) mantenendo sempre i cinque decimali.

I criteri per l'arrotondamento sono dettati dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.

Nel caso di trasferimento della sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio dove l'impresa risulta iscritta al 1° gennaio 2016.

SANZIONI

Per il tardivo o mancato pagamento sarà applicata una sanzione amministrativa ai sensi del decreto 27 gennaio 2005 n. 54.